

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	72
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Azea.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva.

Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa (favorevole con osservazione), Bilancio, Finanze, Cultura (favorevole con osservazioni), Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura, mentre al momento non è ancora pervenuta la relazione della X Commissione attività produttive che risulta convocata sul punto nella giornata odierna.

Ricorda, inoltre, che giovedì 26 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono pervenute 88 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Al riguardo, rammenta che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente: nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Alla luce del vaglio di ammissibilità effettuato, segnala che non risultano emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili. Pertanto, le proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito ai fini dell'espressione del prescritto parere e saranno successivamente poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso, la relatrice, Angela Ianaro, ha svolto la relazione introduttiva, senza che vi siano stati interventi.

Segnala che sull'atto sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della

legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), reca disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

In premessa all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, avverte che il medesimo articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a ulteriori disposizioni dei citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, con particolare riferimento ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

Sono quindi stati predisposti dal Governo, in attuazione del citato articolo 11, oltre allo schema di decreto in esame, anche i seguenti schemi di decreto legislativo che esamineremo, l'uno di seguito all'altro, nella seduta odierna: il n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi; il n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri; e il n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Il termine per l'esercizio della delega con riferimento all'insieme di tali provvedimenti è previsto al 2 febbraio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020. Segnala che sullo schema di decreto legislativo in esame, come sugli altri tre schemi in precedenza menzionati, non è stato ancora acquisito il

necessario parere della Conferenza Stato-Regioni.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, sottolinea preliminarmente che esso costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi.

Inoltre, esso disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo i predetti materiali vegetali destinati all'esportazione in Paesi terzi o destinati a scopi scientifici o lavori di selezione.

Evidenzia che l'articolato, composto di 86 articoli suddivisi in 10 titoli e di diversi allegati, è il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011, oltre che in numerosi decreti ministeriali, che vengono tutti contestualmente abrogati.

La normativa è stata quindi aggiornata e allineata in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario europeo, così come definito dai citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Oltre a modifiche di coerenza giuridica e di semplificazione, sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini, con l'obiettivo di facilitare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica agricola.

Precisa che anche la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti è stata armonizzata e razionalizzata, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di

eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. In materia di controlli, al fine di evitare duplicazioni, sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti.

Illustrando le disposizioni dello schema di decreto, evidenzia che esse sono suddivise nei seguenti titoli: titolo I, recante disposizioni generali (articoli 1-5), titolo II, sul registro delle varietà (articoli 6-15), titolo III, sul Registro dei fornitori (articoli 17-19), titolo IV, in materia di Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (articoli 20-53), titolo V sui controlli ufficiali (articoli 54-55), titolo VI su commercializzazione, etichettatura e imballaggio (articoli 56-64), titolo VII, che disciplina le importazioni da Paesi terzi (articolo 65), titolo VIII sul sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (articoli 66-81), titolo IX, recante le sanzioni amministrative e le disposizioni finanziarie (articoli 82-84), e nel titolo X, che detta le norme transitorie finali (articoli 85-86).

I 17 allegati al provvedimento riprendono gli allegati già presenti nella normativa di base vigente e incorporano le opportune modifiche redazionali e le disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate.

Anticipando che lo schema di decreto, nel suo complesso, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625, si riserva comunque di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

Richiamando la premessa già svolta con riferimento all'atto del Governo n. 208, esaminato in precedenza, evidenzia che lo schema di decreto attualmente in esame, costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendosi al vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei Paesi membri.

Illustra quindi il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 59 articoli, suddivisi in 13 capi, e di tre allegati. In particolare, lo schema definisce una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e provvede alla definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia.

Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono l'articolazione del Servizio fitosanitario nazionale nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario cen-

trale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625.

Gli articoli 7 e 8 modificano il ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuano il Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, istituisce e disciplina la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, i cui dati sono inseriti nel Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 17 a 25, ridefinisce il ruolo e le competenze del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei.

Il Capo V (articoli 26 e 27) disciplina le attività di sorveglianza prevedendo l'elaborazione di un Piano d'emergenza in caso di presenza di un organismo nocivo sul territorio nazionale e di un Programma nazionale di indagine per verificare la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea.

Il Capo VI, composto dagli articoli da 28 a 33, disciplina la nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali.

Il Capo VII, costituito dagli articoli da 34 a 36, riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 37 a 41, concerne il passaporto delle piante.

Il Capo IX, costituito dagli articoli da 42 a 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori

professionali, razionalizzando i controlli ai punti di ingresso frontalieri.

Il Capo X, costituito dagli articoli 49 e 50, disciplina le deroghe per l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Il Capo XI, costituito dagli articoli da 51 a 54, istituisce e disciplina il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato alla raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea.

Il Capo XII (articoli da 55 a 57) contiene la disciplina sanzionatoria e le norme finanziarie, tra cui l'istituzione del Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il quale si attinge al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Il Capo XIII (articoli 58 e 59) reca le norme transitorie e finali, tra cui l'abrogazione del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, recando la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625 che dovrebbero consentire di evitare in futuro il ripetersi di possibili contenziosi in ambito fitosanitario.

Ricorda in proposito il contenzioso concernente la *Xylella fastidiosa*, in merito alla quale, dopo l'apertura della procedura di infrazione n. 2015/2174, la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea, basate sulla direttiva 2000/

29/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della *Xylella fastidiosa* mediante ispezioni annuali.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 211.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, proseguendo nell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, che originano dal medesimo provvedimento di delega (articolo 11 della legge di delegazione europea per il 2018), e rinviando in proposito alla premessa già svolta con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 208, illustra l'atto del Governo n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei citati due regolamenti.

Evidenzia che la Relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva

che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri. L'articolato di detto provvedimento – precisa la stessa Relazione illustrativa – è, principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, che vengono abrogati dall'art. 87 del presente provvedimento, rappresentati: *a)* dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 «Disciplina dell'attività sementiera»; *b)* dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi»; *c)* dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera». Tali norme, chiarisce la suddetta Relazione, sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al provvedimento, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento che si compone di 87 articoli, suddivisi in 9 capi, e di 16 allegati. Al Capo I (artt. 1-6) sono previste le norme generali tra cui l'indicazione dell'oggetto e delle finalità del provvedimento, l'individuazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dell'autorità competente, le definizioni, la classificazione dei prodotti sementieri e dei loro miscugli, gli obblighi a carico delle ditte sementiere, tra cui la registrazione al RUOP (Registro Nazionale degli Operatori Professionali), i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature, le procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera e le esenzioni. Il

Capo II (artt. 7-18) reca disposizioni in merito al registro delle varietà di specie agrarie e ortive.

Segnala in particolare l'articolo 17, che istituisce presso il MIPAAF la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati demandando a un decreto ministeriale il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Il Capo III (artt. 18- 31) disciplina i controlli e le certificazioni, indicando il MIPAFF quale autorità competente e istituendo, presso tale ministero, del Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. Il capo IV (artt. 32- 43) attiene alle condizioni per l'immissione dei prodotti in commercio con disposizioni in materia di imballaggi, tracciabilità, identificazione di produttore e importatore, conservazione in purezza. Il capo V (artt. 44-47) disciplina le deroghe all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale per piccoli quantitativi e i divieti alla commercializzazione delle sementi in caso di rischi fitosanitari.

Il Capo VI (artt. 48-74) disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e i miscugli di preservazione. Il Capo VII (artt. 75-80) disciplina le condizioni di equivalenza per i Paesi terzi, mentre il CAPO XIII (artt. 81- 84) disciplina le sanzioni amministrative e prevede le modalità di fissazione delle tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali. L'articolo 84 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo IX (artt. 85-87) reca norme transitorie, tra cui la clausola di cedevolezza, per la quale la normativa di attuazione, prevista nel presente schema di decreto in ambiti di competenza legislativa regionale, ai sensi dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, si applica nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provin-

ciale, perdendo comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

Conclusivamente, si riserva anche nel caso in esame di formulare una proposta di parere a seguito della trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che, al pari degli schemi di decreto già esaminati in precedenza, anche quello attualmente all'esame, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Rinvia pertanto alla premessa svolta in sede di esame dell'atto del Governo n. 208.

In riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di diversi allegati, segnala che il suo campo di applicazione concerne le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vi-

gente. Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).

Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda, in sintesi, che il Capo I (articoli da 1 a 8) contiene le norme generali: oggetto del provvedimento, definizioni, categorie di materiali interessati, competenze amministrative e obblighi degli operatori professionali. Segnala in proposito che l'autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-PAAF), mentre le competenze amministrative sono ripartite tra il Servizio Fitosanitario Centrale, che si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, e i Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome. Il Capo II (artt. 9-20) disciplina il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, mentre il Capo III (artt. 21-28) contiene la disciplina in materia di controlli e certificazioni, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del Registro del personale tecnico. Il Capo IV (artt. 29-33) contiene le regole inerenti alla commercializzazione (condizioni, autorizzazioni, etichettatura, imballaggi, tracciabilità). Il Capo V (artt. 34-35) prevede le

sanzioni amministrative, per la cui irrogazione la competenza è attribuita al MI-PAAF e i Servizi fitosanitari regionali, e le norme finanziarie per la copertura dell'onere del servizio, prevista con tariffe a carico dei soggetti interessati, da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Capo VI (artt. 36-39) reca norme transitorie e finali, tra cui la clausola di cedevolezza. Sono inoltre previste la clausola di invarianza finanziaria, le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.

Come per i precedenti schemi di decreto legislativo esaminati nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757, Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo « a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il ricevimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana », il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 29 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

1.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 3.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: via satellite aggiungere le seguenti: o mediante applicazioni multimediali di terze parti installate sul dispositivo qualora questo sia connesso ad internet.

3.4. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: acustica aggiungere le parole: e visiva di una durata minima di cinque secondi.

3.5. Mantovani, Montaruli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: non è raccomandata aggiungere le seguenti: o relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione.

3.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione alle pause pubblicitarie che intervallano la trasmissione dei programmi radio-televisivi o dei contenuti video presenti sul web e dedicati a un pubblico minorenni.

3.6. Mantovani, Montaruli.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

3.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo rispetto

la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete.

3.3. Montaruli, Mantovani.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.

4.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) introdurre disposizioni in tema di sicurezza delle reti e dei servizi, concernenti la definizione di incidente di sicurezza, di capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, ad azioni che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o di comunicazione elettronica, anche al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri mediante l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972;

c-ter) introdurre, sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, l'obbligo per tutti i soggetti facenti parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, nonché le pubbliche amministrazioni centrali e locali limitatamente a quelle che compongono il Servizio sanitario nazionale, come individuate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di utilizzare stru-

menti e soluzioni di crittografia e tecniche atte a diminuire e minimizzare i rischi di incidenti e ad assicurare un elevato livello di sicurezza a tutela di beni e servizi per utenti, reti, servizi e aziende, correlando, altresì, alla previsione di tale obbligo generalizzato, un efficace sistema di controlli, con poteri sostitutivi e relative sanzioni, adeguate e proporzionate;

c-quater) al fine di perfezionare il sistema di sicurezza nazionale, coordinare le norme di sicurezza delle reti e dei servizi in attuazione dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, con criteri di gradualità e proporzionalità che tengano conto del differenziato rischio cibernetico, in coerenza con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, atti a garantire alti standard di sicurezza interna ed esterna, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea;

4.1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;

b) alla lettera d) sostituire la parola: razionalizzando con la seguente: riducendo e, dopo le parole: procedimenti autorizzativi aggiungere le seguenti: prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali

per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e;

c) alla lettera g) dopo le parole: da fonti rinnovabili *aggiungere le seguenti:* e cogenerazione ad alto rendimento;

d) alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: dell'amianto *aggiungere le seguenti:* , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;

e) dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'e-cocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in «*grid parity*», al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi.

5.8. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo *aggiungere la seguente:* eventualmente.

5.15. Foti, Mantovani, Montaruli.

Al comma 1 lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto *aggiungere le seguenti:* , e su terreni agricoli non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegati a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali in-

terventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.

5.7. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto *aggiungere le seguenti:* , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.

5.16. Foti, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO₂ nei suoli agricoli e forestali.

5.12. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.

5.13. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

- * **5.6.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

- * **5.9.** Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.

- 5.2.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di bio-

carburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.

- 5.5.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

- 5.4.** Plangger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli

obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

* **5.10.** Battilocchio, Gelmini, Nevi, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

* **5.14.** Foti, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli articoli 29 e 30 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di quelli imposti dalla normativa nazionale di riferimento, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il

31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

5.1. Pagani.

Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, che dovrà essere totale entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma.

5.3. Pagani.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.

5.11. Nevi, Gelmini, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;

7.19. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;

7.20. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.21. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere lettera e).

7.4. Battilocchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.3. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.

7.11. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;

7.5. Battilocchio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.

7.12. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.

7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.

7.13. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

7.22. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.

7.6. Battilocchio.

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.

7.23. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: tra le parti, aggiungere le seguenti: anche av-

valendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria,.

7.14. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

7.7. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

7.15. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica au-

torità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

7.18. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera p), le parole: designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono sostituite dalle seguenti: confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

7.28. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

* **7.1.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

* **7.8.** Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

q) prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;

7.17. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.

*** 7.16.** Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.

*** 7.27.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione con le seguenti: a seguito di monitoraggio.

7.2. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sopprimere lettera r).

7.9. Battilocchio.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: comprese quelle relative ai prezzi.

7.10. Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera d) della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;

7.24. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;

7.25. Montaruli, Mantovani.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.

8.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 4.

9.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online.

9.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri

servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.

9.3. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

9.6. Mollicone, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c) della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese.

9.4. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata

da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

9.5. Montaruli, Mantovani.

ART. 10.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

10.1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibia, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se – su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo – l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere altresì che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti sottoposti a re-

gime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;

10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) introdurre misure per l'elettificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;

12.1. Gebhard, Emanuela Rossini, Planger, Schullian.

ART. 14.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e la lettera q).

14.5. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;

14.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa comunitaria in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;

14.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;

14.3. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;

14.4. Montaruli, Mantovani.

ART. 15.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, con riferimento alla realizzazione dei dispositivi medici su misura, il possesso, da parte del fabbricante, di un percorso scolastico e formativo abilitante, così come previsto dal vigente ordinamento, e dell'iscrizione nel registro dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura.

15.6. Battilocchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

15.1. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **15.4.** Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **15.8.** Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici, previsto dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

15.10. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.

15.2. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,25 per cento.

15.3. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.

* **15.5.** Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.

* **15.9.** Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, seguenti parole: L'entrata in vigore della presente disposizione è prorogata sino al momento di dichiarazione di fine pandemia da COVID-19 da parte dell'OMS e di fine stato di emergenza secondo quanto previsto dalla legge numero 225 del 1992.

15.7. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e comunque, nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite sulla base di appositi studi di LCA capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili.

22.1. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Baz-zaro, Paolin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sostenibili con le seguenti: e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), le cui procedure sono standardizzate da norme riconosciute a livello internazionale,.

22.2. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: n. 160 aggiungere il seguente periodo: , e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene,

sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;

22.4. Mazzetti, Cortelazzo, Nevi, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: degli alimenti, aggiungere il seguente periodo: , e comunque nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite, sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili;

22.5. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.3. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) includere i bicchieri di plastica monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in ambito produttivo a prescindere dalla loro forma) tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della medesima direttiva;

22.6. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: bicchieri di plastica aggiungere le seguenti: monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in

ambito produttivo a prescindere dalla loro forma).

22.8. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) effettuare una riforma organica della gestione delle materie plastiche e di tutti gli imballaggi, all'interno della quale prevedere sia oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica, sia in favore di una complessiva revisione del sistema fiscale e delle tassazioni nel settore, per non pregiudicare gli investimenti per lo sviluppo di materiali che contribuiscono a una maggiore responsabilità anche da parte dei consumatori;

22.7. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei

provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale, con riferimento ai rifiuti con alto rischio igienico sanitario c.d. potenzialmente infetti con specifico riguardo ai liquami cd. *sewage*;

b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli impianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;

c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 ore l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;

d) prevedere l'ipotesi di deroga nel caso in cui la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della direttiva oggetto di recepimento. Inoltre, in caso di ancoraggio anche legate dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;

e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30 per cento indicata all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, *ii)* della direttiva oggetto di recepimento;

mento, per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;

f) prevedere che il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, tenendola distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;

g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Convenzione Marpol 73/78) queste zone da individuare nei parchi marini, santuario dei cetacei, nel mare Adriatico e analoghi.

29.01. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

29.02. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.